

**Tribunale di Benevento****2 SEZIONE CIVILE****Il Giudice**

- ESAMINATI gli atti del procedimento indicato in epigrafe e letta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento del precetto opposto formulata da parte opponente;
- A SCIOGLIMENTO della riserva assunta all'udienza del 22.11.2023;
- RITENUTO, preliminarmente, che **1)** non è opportuno disporre la riunione del presente subprocedimento a quello iscritto al R.G.A.C. n. 2368-1/2023, attesa la natura latamente cautelare del presente subprocedimento e la conseguente necessità di una sua celere definizione, mentre il subprocedimento iscritto al 2368-1/2023 è stato fissato per l'udienza del 16.04.2024; **2)** non è possibile disporre la riunione del presente subprocedimento a quello iscritto al R.G.A.C. n. 2370-1/2023, in quanto tale ultimo procedimento è stato già definito con ordinanza attualmente reclamata al Collegio; **3)** le valutazioni in ordine alla riunione del procedimento principale a quello iscritto al R.G.A.C. n. 2368/2023 debbano essere esaminate nell'ambito, appunto, del procedimento principale;
- CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 615 c.p.c. il giudice dell'opposizione a precetto può sospendere, concorrendo gravi motivi, l'efficacia esecutiva del titolo, e ritenuto che la *ratio* di tale norma è impedire che l'opponente debba attendere l'inizio dell'esecuzione per sollecitarne la sospensione e, quindi, che egli debba comunque subire gli effetti pregiudizievoli del primo atto esecutivo;
- CONSIDERATO, altresì, che la natura cautelare di detta istanza di sospensione comporta che i "gravi motivi", richiesti dall'art. 615 c.p.c. ai fini del relativo accoglimento, debbano essere individuati nei requisiti propri dell'azione cautelare (*fumus boni iuris* e *periculum in mora*), con conseguente necessità, da parte del giudice, di valutare: **1)** la presumibile fondatezza delle ragioni dell'opposizione, **2)** la irreparabilità del pregiudizio che potrebbe derivare all'opponente dal compimento degli atti esecutivi;
- RITENUTO che –alla luce di una valutazione necessariamente sommaria sottesa alla natura latamente cautelare del presente subprocedimento- sussista il *fumus boni iuris*, in quanto **1)** per un verso, non possono essere ulteriormente esaminate in questa sede le questioni dedotte nell'ambito dell'ordinanza emessa dal G.E., dott. Michele Monteleone, in data 19.09.2022 nell'ambito del procedimento iscritto al N. 139/1999 R.G.E. (riunita N. 264/2006 R.G.E.), in quanto è pacifico tra le parti che tale ultima ordinanza non è stata impugnata; **2)** posto che nel caso in esame è pacifico che il creditore procedimento non ha proceduto al rinnovo della trascrizione del pignoramento entro il ventennio dalla prima trascrizione, effettivamente la giurisprudenza di merito e di legittimità appare essere consolidata nel ritenere il venir meno dell'effetto interruttivo permanente della prescrizione conseguente al mancato rinnovo della trascrizione del pignoramento nel ventennio (cfr. Cassazione civile sez. III, 18/08/2023, n. 24838; Cass. n. 12239/2019; Cass. n. 4203/2002); **3)** gli altri atti interruttivi dedotti da parte opposta

appaiono inidonei a tal fine, ovvero intervenuti successivamente al maturare della prescrizione;

- RITENUTO che sussista, altresì, il *periculum in mora*, in quanto si ravvisa un sensibile pregiudizio per l'opponente che potrebbe derivare dal compimento di atti esecutivi nei suoi confronti nonostante la sussistenza del *fumus boni iuris*, tanto più ove si consideri che oggetto di giudizio sono debiti ereditari fatti valere nei confronti di eredi che hanno accettato con beneficio d'inventario;

- RITENUTO, dunque, che alla luce delle argomentazioni sopra evidenziate, unitamente valutate, nel caso in esame sia opportuno un approfondimento istruttorio che induce ad accogliere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento del precetto opposto, restando impregiudicata ogni ulteriore e diversa valutazione all'esito del giudizio di merito;

- RITENUTO, infine, quanto alle spese, che si tratta di procedimento in corso di causa, per cui le stesse vanno eventualmente liquidate all'esito del giudizio di merito;

**P.Q.M.**

**SOSPENDE** l'efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento del precetto opposto.

Si comunichi.

Benevento, lì 23.11.2023

Il Giudice  
Dott. Gerardo Giuliano